



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purgè  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Patrizia Tovazzi  
Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott.ssa Claudia Garretta Cons.Lav.  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Dott. Comm. Mariangela Trivisani  
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Anna Aimetti  
Dott.ssa Cecilia Boldrin  
Dott. Alessandro Crippa  
Dott. Alberto Mariani  
Dott.ssa Sara Nasuti  
Dott. Luca Pirola  
Dott.ssa Rosa Runci  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott. Stefano Versace  
Dott.ssa Xujie Zhou

## SEDI

### Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

### Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzzone, 31  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

### Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

### Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20  
Tel. 06.97273788  
Fax 06.97273584  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 21 Ottobre 2014

## Circolare n. 11/2014

### Oggetto: Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti e apporti effettuati dai soci o familiari nei confronti delle imprese.

Gentili Signori,

Vi ricordiamo che il prossimo **30 ottobre 2014** scadrà per la generalità dei contribuenti il termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi a soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa per l’anno 2013. Con il provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014, n. 54581, è stato stabilito che le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il **trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi; le società con chiusura dell’esercizio in corso d’anno dovranno prestare attenzione a scadenzare diversamente le suddette comunicazioni, se dovute.

La comunicazione deve avvenire in conformità del modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed ivi denominato “Modello di comunicazione beni d’impresa”.

I soggetti tenuti alla comunicazione utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni. Per la trasmissione dei dati è possibile avvalersi degli

intermediari abilitati in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998 con le consuete modalità.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto della stessa, i dati da indicare e quelli esclusi dall'obbligo di comunicazione, nonché le modalità di trasmissione dei dati, nulla è variato rispetto a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013 e pertanto si rimanda a quanto già esposto nelle Circolari informative di Studio n. 23/2013 del 29 Novembre 2013 e n. 25/2013 del 4 dicembre 2013 che per vostra comodità di seguito riassumiamo.

### Soggetti obbligati alle comunicazioni

Le comunicazioni, ricorrendone i presupposti, devono essere effettuata da tutti i contribuenti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva. Quindi l'obbligo sussiste per i seguenti soggetti:

- Imprenditore individuale;
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice; escluse le società semplici);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

## COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

### 1. Oggetto della comunicazione dei beni in godimento ai soci

La comunicazione all'Anagrafe tributaria riguarda i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore **che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa**, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al **godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento**.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nella comunicazione devono essere indicati anche i seguenti elementi:

- ✓ **tipologia di utilizzo del bene:** se in uso esclusivo o no;
- ✓ **informazioni** circa l'utilizzo del bene e sulla sua natura;
- ✓ **data** della concessione (data di inizio e fine),
- ✓ **corrispettivo** eventualmente versato;

- ✓ **valore** di mercato del diritto di godimento del bene.

## 2. Esclusioni oggettive dalla comunicazione dei beni in godimento ai soci

Sono esclusi dalla comunicazione i seguenti beni:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano frange benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi);
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "**altro**" del Modello della comunicazione - **beni diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili** -, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## COMUNICAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI DEI SOCI

### 1. Oggetto della comunicazione relativa ai finanziamenti dei soci

La comunicazione riguarda i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.

L'obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate nell'anno 2013.

### 2. Esclusioni oggettive dalla comunicazione dei finanziamenti dei soci

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli "apporti" già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria possono riguardare i finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata, ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell'atto presso l'Ufficio competente.

### 3. Dati da indicare nella comunicazione dei finanziamenti dei soci

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
- b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

===

Invitiamo i Clienti a segnalare allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci nonché dei dati dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

\* \* \* \*

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati